



Comune di Alassio

Riviera dei Fiori

www.comunealassio.it – comune.alassio@legalmail.it

Estratto della Deliberazione GC n. 306 del 10/10/2022

Oggetto: Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per l'affidamento in house della gestione della sosta a pagamento dell'immobile "Stadio Alassio Parking" (ex D.L. 18/10/2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21 e 192 D.Lgs. 50/2016). Proposta al Consiglio Comunale.

LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione e proposta dell'Assessore alle società partecipate *Angelo Galtieri*;

VISTO il *Documento Unico di Programmazione – DUP 2022/2024*, approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 53 del 29/07/2021 e i successivi aggiornamenti approvati dal Consiglio Comunale con le deliberazioni n. 93 del 29/12/2021 e n. 10 del 31/03/2022;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 29/12/2021, con la quale si è approvato il *Bilancio di previsione 2022/2024*, dichiarata immediatamente esecutiva;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 05/01/2022, con la quale si è approvato il PEG 2022/2024, dichiarata immediatamente esecutiva;

VISTO il *Rendiconto 2021*, approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 8 del 31/03/2022;

VISTO l'art. 42, co. 2, lett. e) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VALUTATO che l'articolo 112 recante "Servizi pubblici locali" del D.Lgs. 267/2000 prevede al comma 1 che gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;

VISTO il Comune di Alassio, con Verbale del Dirigente del 4° Settore, del 22/06/2022, prende atto della presa in carico da parte del Comune di Alassio, a far data dal 22/06/2022, del parcheggio pubblico a rotazione collocato al piano terra dell'immobile denominato "Stadio Alassio Parking", iscritto al Catasto Fabbricati al Foglio 28, Particella 1050, Subalterno 134, sito in Via San Giovanni Battista n. 27;

DATO ATTO che a seguito del termine del contratto di concessione per la progettazione, la costruzione e la gestione economica del parcheggio pluripiano da

realizzarsi in regime di finanza di progetto, in località Campo Sportivo, Comune di Alassio, sottoscritto in data 15/11/2007, con cui è stato affidato alla società Stadio Alassio Parking SpA, la gestione del parcheggio pubblico a rotazione collocato al piano terra per un totale di n. 171 posti auto a rotazione. La suddetta gestione ha avuto inizio il 22/06/2012, e ha avuto termine il 21/06/2022.

DATO ATTO delle seguenti deliberazioni:

- G.C. n. 189 del 23/06/2022 avente ad oggetto: “Affidamento temporaneo alla società GESCO SRL del parcheggio pubblico a rotazione collocato al piano terra dell'immobile denominato STADIO ALASSIO PARKING sito in Via S. Giovanni Battista 27, nelle more della procedura di cui all'art. 192 del D.Lgs. 50/2016.”;
- G.C. n. 239 del 25/07/2022 all'oggetto: “Affidamento temporaneo alla società GESCO SRL del parcheggio pubblico a rotazione collocato al piano terra dell'immobile denominato STADIO ALASSIO PARKING sito in Via S. Giovanni Battista 27. Dislocazione aree di sosta ed individuazione stalli a pagamento”;
- G.C. n. 266 del 19/08/2022 all'oggetto: “Affidamento temporaneo alla società GESCO SRL del parcheggio pubblico a rotazione collocato al piano terra dell'immobile denominato Stadio Alassio Parking sito in Via S. Giovanni Battista 27. Proroga affidamento fino al 31/10/2022.”;

CONSIDERATO che il servizio predetto è qualificabile come servizio pubblico locale a rilevanza economica;

CONSIDERATO che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 20/07/2012, ha sancito l'illegittimità dell'art. 4 del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14/09/2011, n. 148, sia nel testo originario che quello risultante dalle successive modificazioni -, in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

VISTO che, a seguito della sopraccitata sentenza, alla materia dell'affidamento in house di servizi pubblici locali di rilevanza economica risulta essere applicabile la disciplina comunitaria in materia di servizi economico generale, costituita dall'art. 106, c. 2 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia;

VALUTATO che, per i servizi a rilevanza economica, la giurisprudenza europea della Corte di Giustizia CE, avallata dal Consiglio di Stato con la decisione dell'adunanza plenaria n. 1/200, ha ritenuto ammissibile l'istituto dell'*in house providing*, nel rispetto di alcune rigorose condizioni individuate dalla giurisprudenza comunitaria ed elaborate anche da quella nazionale;

VALUTATO che sulla base del quadro normativo indicato in premessa, riveniente essenzialmente dalla giurisprudenza comunitaria, il Comune di Alassio può procedere all'affidamento di servizi di interesse economico generale secondo le seguenti modalità: a) con gara ad evidenza pubblica per l'individuazione del concessionario; b) gestione diretta interna; c) mediante affidamento ad un soggetto cosiddetto “in house”;

RITENUTO, all'interno delle diverse modalità astrattamente ipotizzabili che la scelta dell'Ente si è orientata nella direzione dell'*in house providing*, che presuppone il ricorso ad una società caratterizzata dalla sussistenza di tre requisiti previsti dalla giurisprudenza europea: 1) capitale interamente pubblico; 2) svolgimento dell'attività prevalente con i soci pubblici affidanti; 3) esercizio da parte dei soci nei confronti della società affidataria di un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici e servizi;

CONSIDERATO che l'esternalizzazione può avvenire a vantaggio di soggetti su cui l'Ente esercita un controllo rilevante anche sul piano gestionale, in modo tale da assicurare un migliore e più efficace presidio sul profilo quali-quantitativo di erogazione del servizio oggetto dell'affidamento, garantendo una maggiore stabilità dell'assetto concernente lo svolgimento del servizio pubblico, dal momento che l'affidamento stesso (in presenza delle condizioni richieste) potrebbe essere rinnovato, assicurando così la formazione di un adeguato know-how ad un soggetto controllato da parte della pubblica amministrazione;

VALUTATO che con riferimento alla società GE.S.CO SRL, partecipata al 100% dal Comune di Alassio sono rispettati tutti i requisiti sopra indicati;

RICHIAMATA la delibera consiliare n. 59 del 19/08/2017 "*Approvazione modifica allo Statuto della società GE.S.CO S.r.l.. Adeguamento D.Lgs. 175/2016, integrato dal D.Lgs. n. 100/2017.*", il cui nuovo oggetto sociale prevede all'art. 4, p.to e) la gestione dei parcheggi pubblici per conto del Comune di Alassio;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 29/12/2021, è stato approvato il Piano di revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31/12/2020, ex art. 20, comma 1 del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 come modificato dal D.Lgs. 16/06/2017 n. 100, riconoscendo il mantenimento della società Ge.S.CO. S.r.l. con la partecipata in regime di "*in house providing*" al 100% dal Comune di Alassio;

RICORDATO altresì che ci si è orientati altresì verso questa soluzione in considerazione degli attuali vincoli di finanza pubblica, concernenti sia il fronte del "pareggio di bilancio" sia le limitazioni rispetto alle assunzioni di personale, congiuntamente alle professionalità richieste per il migliore svolgimento del servizio, che non consentono di ipotizzare che la gestione sia realizzata direttamente dall'Ente;

CONSIDERATO che l'art. 34 del D.L. 18/10/2012, n. 179, nel testo inserito dall'art. 1, co. 1 della Legge di conversione n. 221/2012, che prevede al comma 20, che "*per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste*".

RICORDATO che tale **Relazione**, può essere redatta secondo le indicazioni fornite dall'*Osservatorio per i Servizi Pubblici Locali* istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, è necessario che sia inviata a quest'ultimo, ai sensi dell'art. 13, comma 25-bis, del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 25 del 05/04/2018 ad oggetto: "*Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per l'affidamento "in house" del "Servizio di gestione dei parcheggi a pagamento senza custodia" del Comune di Alassio (art.34, commi 20 e 21, D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito in Legge 17/12/2012, n. 221 e s.m.i.). Approvazione.*";

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 39 del 13/02/2020 ad oggetto: "*Approvazione della bozza di contratto per l'affidamento del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento senza custodia alla società in house GE.S.CO. S.r.l. a tutto il 31/12/2023. Addendum.*";

VALUTATA la nota della società GESCO SRL Prot.n. 31342 del 06/10/2022, **ALL.1**, con la quale si propone per la gestione dei parcheggi a pagamento della struttura denominata "Stadio Alassio Parking";

RITENUTO di approvare le seguenti tariffe per la struttura la "Stadio Alassio Parking":

➤ **TARIFFE ORARIE (COMPRESA IVA)**

- € 0,25 tariffa residenti all'ora
- € 0,30 tariffa lavoratori all'ora
- € 1,50 tariffa generica all'ora

Tariffa speciale:

- **€ 0,50/h.** a seguito di richiesta alla GESCO del rilascio di un **tagliando** che indichi il giorno o i giorni di agevolazione:

- per i **fruitori degli impianti** (Campo sportivo e Palazzetto dello sport, palestra), durante il **periodo 01/10 – 31/05**;
- per i fruitori per **eventi/congressi/ e/o manifestazioni**.

➤ **TARIFFE ABBONAMENTI**

Numero massimo di abbonamenti è stato limitato a n. 80.

RESIDENTI/LAVORATORI:

-
- mensile € 40,00 + iva 22%: dal 01/10 al 31/03;
 - mensile € 70,00 + iva 22%: dal 01/04 al 30/09;
 - annuale € 600,00 + iva 22%;

Residenti: limite di n. 1 posto per tipologia.

NON RESIDENTI/ATTIVITÀ COMMERCIALI/ALBERGHIERE

-
- mensile € 100,00 + iva 22%: dal 01/10 al 31/03;
 - mensile € 200,00 + iva 22%: dal 01/04 al 30/09;
 - semestrale € 500,00 + iva 22%: dal 01/10 al 31/03;
 - annuale € 1.200,00 + iva 22%;

ATTIVITÀ COMMERCIALI/ALBERGHIERE (diritto di prelazione)

-
- annuale € 1.200,00 + iva 22% con sconto 20% per chi prenota 3 o più posti auto, **per un numero massimo di n. 6 posti**;
 - semestrale € 1.000,00 + iva 22%: al 01/04 al 30/09;
 - semestrale € 500,00 + iva 22%: dal 01/10 al 31/03;

Su istanza per esercizio della prelazione entro il 30/10/2022.

VISTA la **Relazione illustrativa, (ALL. 2)**, allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, che reca tutte le motivazioni analitiche, e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

CONSIDERATO che si ritiene di affidare in modo diretto il servizio di gestione della sosta a pagamento su area pubblica denominata "Stadio Alassio Parking" alla propria

società in house GE.S.CO SRL, nel rispetto ed in applicazione della normativa vigente, ed in particolare, delle seguenti norme, come di seguito illustrato:

- il D.Lgs. 175/2016;
- il D.Lgs. 50/2016;
- le linee guida n. 7 ANAC;
- il D.L. 179/2012, articolo 34, comma 20;

VISTO il già richiamato D.lgs. 175/2016, ed in particolare:

- **l'articolo 16** recante "**Società in house**", che prevede:
 - **al comma 1** che le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata;
 - **al comma 2** che ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:
 - a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;
 - b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;
 - c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile;
 - **al comma 3** che gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;
- **l'articolo 26** recante "**Altre disposizioni transitorie**", il quale prevede che le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del decreto medesimo;

VISTO inoltre il **Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50** recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/124/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (c.d. **Codice degli appalti**"), ed in particolare:

- **l'articolo 5** recante "**Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico**" il quale prevede:

- **al comma 1** che una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico, non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
- c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

- **al comma 2** che un'amministrazione aggiudicatrice esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata; tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore;

• **l'articolo 192** recante "**Regime speciale degli affidamenti in house**" il quale prevede:

- **al comma 1** che è istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui al sopraccitato articolo 5; l'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto; la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale;

- **al comma 2** che ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

VISTE altresì le **Linee guida n. 7**, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti "Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 50/2016" approvate dall'ANAC con determinazione n. 235 del 15.02.2017, che disciplinano il procedimento per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 192, comma 1, del codice delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri organismi in house di cui all'art. 5 del Codice, ed in particolare:

- **l'articolo 3** recante "**Soggetti legittimati a richiedere l'iscrizione nell'elenco**", il quale prevede che sono tenuti a richiedere l'iscrizione nell'Elenco le amministrazioni aggiudicatrici che, al ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 5 del Codice e dagli artt. 4 e 16 del d.lgs. 175/2016, intendano operare affidamenti diretti in favore di organismi in house;

- **l'articolo 4** recante "**Presentazione della domanda**" il quale prevede che la domanda di iscrizione è presentata dalle persone fisiche deputate ad esprimere all'esterno la volontà del soggetto richiedente, in modalità telematica accedendo al sito web dell'Autorità ed utilizzando l'apposito applicativo reso disponibile on line;

- **l'articolo 5** recante "**Avvio del procedimento**", il quale prevede che la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di effettuare sotto la propria responsabilità affidamenti diretti dei contratti all'organismo in house, così come prescritto dall'art. 5, comma 1, del Codice, a prescindere pertanto dall'effettiva accoglienza;

- **l'articolo 6** recante "**La verifica dei requisiti** di cui all'art. 5 del Codice e agli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175", il quale prevede:

- **al comma 6.1** che l'Ufficio competente valuta la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 5 del Codice e dagli artt. 4 e 16 del D.lgs. 175/2016 ai fini dell'iscrizione nell'Elenco dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore richiedente;

- **al comma 6.2** che l'Ufficio competente accerta, mediante l'esame dell'atto costitutivo e dello statuto dell'organismo partecipato, che lo stesso abbia come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b) d) ed e) del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica;

- **al comma 6.3** che ai fini della verifica dell'esercizio da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, sulla persona giuridica di cui trattasi, di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, l'Autorità accerta la sussistenza in capo agli stessi di poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, previsti in specifiche disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto o di appositi patti parasociali;

- **al comma 6.4** che l'Ufficio competente accerta, mediante l'esame dell'atto costitutivo dell'organismo partecipato, l'assenza di partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge;

- **al comma 6.5** che l'Ufficio competente accerta che lo statuto dell'organismo partecipato preveda che oltre l'80% del proprio fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad esso affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale dell'organismo in house;

- **l'articolo 9** recante "**Entrata in vigore**", il quale prevede:

- **al comma 9.1** che le linee guida entrano in vigore 15 giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (pubblicazione avvenuta nella G.U. n. 61 del 14 marzo 2017);

- **al comma 9.2** che a partire da 90 giorni dopo l'entrata in vigore delle linee guida è possibile presentare all'Autorità la domanda di iscrizione nell'Elenco, e a far data da tale momento la presentazione della domanda di iscrizione costituirà presupposto legittimante l'affidamento in house;

- **al comma 9.3** che fino alla data di cui al punto 9.2 i soggetti di cui al punto 3 possono continuare ad effettuare affidamenti in house, sotto la propria responsabilità e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 e ai commi 2 e 3 dell'art. 192 del Codice;

VISTO altresì il **D.L. 18.10.2012 n. 179**, convertito con modificazioni dalla L. 17.12.2012 n. 221 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", ed in particolare **l'articolo 34** recante "Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni", il quale prevede al **comma 20** che per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;

RILEVATO che pertanto, all'esito della puntuale analisi della normativa vigente applicabile, così come sopra descritta, i requisiti e le condizioni per poter affidare in modo diretto il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani alla propria società in house sono i seguenti:

1. assenza di partecipazione di capitali privati nella società;
2. lo statuto della società deve avere come oggetto sociale attività di produzione di beni e servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del comune;
3. esercizio da parte dell'amministrazione aggiudicatrice sulla società di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, e cioè la sussistenza in capo al comune di poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, previsti in specifiche disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto o di appositi patti parasociali;
4. oltre l'80 per cento delle attività della società è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci;
5. valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;
6. affidamento del servizio effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;

CONSIDERATO che sussistono tutti i requisiti e le condizioni per poter affidare in modo diretto il servizio di gestione dei parcheggi a pagamento della struttura "Stadio Alassio Parking" alla propria società in house GESCO SRL, così come dettagliatamente illustrato nella **Relazione illustrativa, ALL. 1**, allegata alla presente deliberazione;

DATO ATTO CHE con riferimento alla **Relazione illustrativa** delle ragioni e della

sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta, si rimanda al già richiamato schema da redigere ai sensi dell'articolo 34, comma 20, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, che sarà pubblicato sul sito internet del Comune così come prescritto dalla norma richiamata ed approvato unicamente alla deliberazione di affidamento definitivo del servizio;

RILEVATO:

- che GESCO SRL, nella veste di società a totale partecipazione pubblica, si configura quale società in house in linea con i principi dettati dal diritto comunitario, sia per quanto riguarda l'attività gestionale svolta, sia per il modello di governance che essa presenta, sia per le relazioni organizzative e funzionali che caratterizzano il relativo statuto sociale;

- che detta società persegue l'obiettivo di elevare i livelli di efficienza ed efficacia nei servizi pubblici, nell'ambito di una *mission* volta a esprimere un marcato ruolo pubblico nelle scelte gestionali relative al servizio sul territorio;

- che la predetta relazione allegata, dimostra l'economicità e l'efficienza della gestione del servizio a mezzo di GESCO SRL nel territorio di questo Comune, e ribadisce la sua conformità al diritto comunitario;

- che la *Relazione* dimostra che le condizioni di svolgimento del servizio pubblico a mezzo di GESCO SRL risultano economicamente positive per l'Ente, sotto il profilo economico;

- che la società, ha maturato un'esperienza pluriennale nella gestione del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento, dimostrando l'efficienza e l'efficacia;

- che la società dispone di tutti i mezzi tecnici, operativi e organizzativi per la gestione del servizio, così come sarà disciplinato dal contratto di servizio;

RITENUTO pertanto che l'affidamento a GESCO SRL rappresenta la scelta più idonea e conveniente per la collettività sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità, rilevati i positivi aspetti economico finanziari e tecnico operativi dello svolgimento del servizio in capo alla società;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 25 bis, del D.L. 23.12.2013 n. 145, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della L. 21.02.2014, n. 9 secondo cui "gli enti locali sono tenuti ad inviare le relazioni di cui all'art. 34, commi 20 e 21, del decreto legge 18.10.2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17.12.2012 n. 221, all'*Osservatorio per i Servizi Pubblici Locali*, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica, che provvederà a pubblicare nel proprio portale telematico contenente dati concernenti l'applicazione della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sul territorio";

PRESO ATTO che GESCO SRL:

- nel triennio 2019/2020/2021 ha conseguito un fatturato medio superiore al milione di euro;

- non risulta priva di dipendenti, né ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- gestisce un servizio pubblico locale a rilevanza economica;

- non ha prodotto un risultato negativo per nessuno dei tre esercizi precedenti;

- non necessita di azioni per il contenimento dei costi di funzionamento, in quanto già opera e persegue in ogni momento l'equilibrio di gestione.

CONSIDERATO pertanto opportuno, conforme al pubblico interesse e rispettoso della normativa vigente, affidare in house alla medesima società il servizio di gestione dei parcheggi a pagamento della struttura "Stadio Alassio Parking" per il periodo 2022/2023;

DI RICHIEDERE il parere all'organo di revisione contabile;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 e s.m.i.;
- il T.U. delle Società Partecipate D.Lgs. n. 175/2017;

VISTO il vigente *Statuto Comunale*;

VISTO il vigente *Regolamento di Contabilità*;

VISTO il parere di regolarità tecnica reso sulla proposta a norma dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

A voti unanimi favorevoli legalmente espressi,

DELIBERA

1. DI PROPORRE al Consiglio Comunale, per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono per intero richiamate e trascritte, la "**Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per l'affidamento in house della gestione della sosta a pagamento della struttura denominata "Stadio Alassio Parking" (ex D.L. 18/10/2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21 e 192 D.Lgs. 50/2016).**", allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, (ALL. 2), che reca le motivazioni analitiche inerenti l'affidamento alla propria società in house GESCO SRL, del servizio di gestione della sosta a pagamento della struttura denominata "Stadio Alassio Parking".
2. DI PROVVEDERE che la **Relazione illustrativa**, di cui al punto precedente, sia sottoposta a consultazione pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 175/2016 T.U. in materia di società a partecipazione pubblica", mediante pubblicazione sul sito del Comune per 10 giorni.
3. DI DEMANDARE ai Dirigenti competenti di avviare le procedure necessarie e conseguenti al presente provvedimento.
4. DI DARE COMUNICAZIONE della presente deliberazione ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

Successivamente, su proposta del Presidente,

LA GIUNTA COMUNALE

ATTESA l'urgenza;

VISTO l'art. 134, comma 4, del Tuel, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;

A voti unanimi favorevoli legalmente espressi,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile.